



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2013, proposto da:
Mo.Se. Mogliano Servizi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Rucco,
Mauro Contin, con domicilio eletto presso Raffaella Mainardi in Venezia-Mestre,
via Cappuccina, 19/A;

contro

Comune di Scorze', rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Curato, con
domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

nei confronti di

Agogest Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Alfiero Farinea, con domicilio eletto
presso Alfiero Farinea in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo, 55/A;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento del
servizio di ristorazione scolastica e servizio pasti a domicilio anziani, triennio

scolastico 2013-2016, CIG5217740741; dei verbali della Commissione di gara infra specificati; nonché di ogni atti annessi, connessi o presupposti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scorze' e di Agogest Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che l'art. 20, I comma del DLgs n. 163/2006 stabilisce che “l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”: norma, questa, da integrarsi con il successivo art. 27 il quale dispone che “l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”;

che, pertanto, all'appalto in esame, ricadente nell'allegato II B al DLgs n. 163/2006, non sono applicabili gli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4 del codice dei contratti, non esprimendo, le norme in questione, principi generali nè qualificandosi come norme di principio (CdS, V, 6.8.2012 n. 4510);

che nemmeno è applicabile il disposto dell'art. 26, VI comma del DLgs n. 81/2008 che, ribadendo pedissequamente il contenuto dell'art. 86, comma 3 bis del DLgs n. 163/2006, afferma che “gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore

economico sia adeguato e sufficiente....al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”: si tratta, com'è evidente, di una norma di carattere generale riguardante gli appalti, che recede di fronte alla norma eccezionale di cui al citato art. 20, I comma;

che, peraltro, la circostanza che nel caso di specie non era richiesta l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale è ulteriormente avvalorata dalla formulazione del modulo prestampato per l'offerta economica che pretendeva esclusivamente l'indicazione del prezzo unitario senza richiedere, invece, la specificazione dei costi di sicurezza;

che l'infondatezza della seconda censura è conseguente alle considerazioni innanzi espresse: non dovendosi, infatti, precisare in sede di offerta gli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico (in quanto, appunto, le relative norme che ne prevedono l'indicazione erano, nella fattispecie, inapplicabili), l'Amministrazione, richiedendo successivamente l'indicazione dei costi di sicurezza, non ha violato l'art. 46, comma 1-bis del codice contratti, nè in tal guisa ha esercitato il potere di “soccorso istruttorio”;

che, dunque, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo compensarsi in ragione della particolarità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)